



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



N.protocollo: 48/2008

Data: 10 dicembre 2008

Oggetto: ACCONTO IVA PER L'ANNO 2008

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2008 entro il prossimo **lunedì 29 dicembre 2008** (in quanto il 27 cade di sabato).

L'acconto - che **non è dovuto** nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il Modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

- **6013** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;
- **6035** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

L'importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito dell'ultima liquidazione dell'anno.

La correzione degli omessi o ritardati versamenti dell'acconto

Per chi non procede nel termine ordinario (cioè il 29.12.2008) al versamento dell'acconto Iva oppure lo esegue in misura insufficiente è possibile rimediare ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso: esso comporta la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili (pari al 30%) unitamente al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il **3%**) per i giorni di ritardo.

In particolare la misura della sanzione – a seguito delle recenti modifiche intervenute con il decreto c.d. "anti crisi" n.185/2008 entrato in vigore il 29.11.2008 - è pari:

- al **2,5%** (1/12 del 30%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (28 gennaio 2009)
- al **3%** (1/10 del 30%) se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (dal 29 gennaio 2009 al 31 luglio 2009).

Per il pagamento della sanzione va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 8904** relativo alle violazioni Iva mentre per le somme dovute a titolo di interessi va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 1991** denominato "Interessi sul ravvedimento - Iva".

Metodi di determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.

Con l'ausilio della tabella che segue si evidenziano i caratteri di ciascun metodo.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



METODO STORICO	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- al mese di dicembre 2007 per i contribuenti mensili;- al saldo dell'anno 2007 per i contribuenti trimestrali;- al 4° trimestre dell'anno precedente (ott.-nov.-dic. 2007), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2007.</p> <p>Variazioni di regime</p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2008, rispetto a quella adottata nel 2007, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- contribuente mensile nel 2007 che è passato trimestrale nel 2008: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2007, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2007;
	<ul style="list-style-type: none">- contribuente trimestrale nel 2007 che è passato mensile nel 2008: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2007; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2008 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
METODO ANALITICO	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none">- le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2008, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;- le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
METODO PREVISIONALE	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>